



Esonero contributivo donne 2026

Nazionale

Cod. 20260156

Scadenza

Linea operativa (Valutazione a sportello).

Beneficiari

Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal fatto che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, **con unità produttive localizzate in tutto il territorio nazionale**.

Sono esclusi invece i soggetti della Pubblica Amministrazione e le imprese del settore domestico.

Attività finanziate e costi ammissibili

Assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, **effettuate dall'01/01/2026 ed entro il 31/12/2026 di donne di qualsiasi età** che, alla data dell'assunzione, siano riconducibili in **una delle seguenti categorie**:

- A. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.** Occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un'attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro;
- B. Donne che risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che siano residenti nelle regioni della ZES Unica** per il Mezzogiorno che ricomprende i territori svantaggiati delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e l'intero territorio di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna;
- C. Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.**

L'esonero non trova applicazione per:

- ✓ Assunzioni a **tempo determinato**;
- ✓ **Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato** già in essere;
- ✓ Rapporti di **lavoro domestico**;
- ✓ Rapporti di **apprendistato**.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Inoltre, l'incentivo spetta anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione, mentre non spetta per i rapporti di lavoro intermittente o di collaborazione occasionale.

Tipo di contributo

Esonero contributivo.

Il contributo è concesso in Regime di Esenzione.



Cumulabilità

Questo esonero, considerata la sua entità (100%) è strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Solo se l'esonero non esaurisce l'intera contribuzione datoriale sgravabile, lo stesso esonero può essere cumulato con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

Per il periodo di applicazione degli esoneri in trattazione, non è possibile godere, per le medesime lavoratrici, della c.d. "Decontribuzione Sud", con l'incentivo previsto per l'assunzione di lavoratori disabili né con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl, con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

Questo esonero è con l'esonero pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L'esonero è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre e l'esonero parziale per le madri di due o più figli.

Quanto e come: intensità e massimo contributo erogabile

Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il limite massimo di contributo è pari a 650 euro, su base mensile, per ciascuna lavoratrice.

Per i **rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese**, detta soglia deve essere **riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro** (650 €/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Vincoli

Con riferimento alla **durata del periodo agevolato**, l'incentivo:

- ✓ In caso di **donne** di cui alla **lettera A e B** per assunzioni a tempo indeterminato: spetta **fino a 24 mesi**;
- ✓ In caso di **assunzione di donne** di cui alla **lettera C** per assunzioni a tempo indeterminato: spetta **fino a 12 mesi**.

In caso di **donne rientranti nella categoria di cui alla lettera B**, è possibile presentare domanda di riconoscimento dell'esonero **solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso**.

In caso di **donne rientranti nella categoria di cui alla lettera C**, è possibile presentare domanda di riconoscimento dell'esonero **sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati**.

Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'**incremento occupazionale netto**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica del suddetto requisito, non deve tenersi conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o

**Procedure per
l'erogazione**

collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Retroattività

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda utilizzando il modulo online predisposto dall'Istituto, il quale, effettuati i controlli, darà riscontro rispetto all'accoglimento della domanda.

Ammessa.

Sono ammesse le assunzioni effettuate dall'01/01/2026 al 31/12/2026.

**Aree territoriali
di intervento**

Tutto il territorio Nazionale.

**Documenti
necessari**

- ✓ Documento di identità del legale rappresentante;
- ✓ Visura Camerale non antecedente a 3 mesi;
- ✓ Dati identificativi dell'impresa;
- ✓ Dati anagrafici della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato, inclusa la residenza;
- ✓ Tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale orario di lavoro;
- ✓ Retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- ✓ Dichiarazione del datore di lavoro con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Aggiornamento: 06/03/2026